



COMUNE DI LATRONICO

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

Approvato con delibera di C.C n. 3 del 10.03.2021, esecutiva ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena CERVINO

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI E TUTELA DELLA TOPONOMASTICA STORICA.....	3
ARTICOLO 4 - FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	3
ARTICOLO 5 - FUNZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI.....	3
ARTICOLO 6 - REVISIONE D'UFFICIO DELLA TOPONOMASTICA.....	4
ARTICOLO 7 - STRUTTURA COMPETENTE.....	4
ARTICOLO 8 - AREA DI CIRCOLAZIONE.....	4
ARTICOLO 9 - STRADARIO E INDIRIZZARIO.....	4
ARTICOLO 10 - AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO.....	4
ARTICOLO 11 - CRITERI PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE DELLO STRADARIO.....	5
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI CONTENUTE NELLO STRADARIO INFORMATIZZATO.....	5
ARTICOLO 13 - PROCEDIMENTO PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE.....	6
ARTICOLO 14 - DIVIETO DI DENOMINAZIONI OMONIME O ASSONANTI.....	6
ARTICOLO 15 - MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE.....	6
ARTICOLO 16 - ISTITUZIONE, COMPETENZE E LINEE GUIDA.....	6
ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE E DURATA.....	7
ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO.....	7
ARTICOLO 19 - CARATTERISTICHE.....	8
ARTICOLO 20 - ABBREVIAZIONI E INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA TARGA.....	8
ARTICOLO 21 - POSIZIONAMENTO.....	8
ARTICOLO 22 - CRITERI GENERALI E OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI EDIFICI.....	8
ARTICOLO 23 - TIPOLOGIA DI ACCESSI SOGGETTI A NUMERAZIONE.....	8
ARTICOLO 24 - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA.....	8
ARTICOLO 25 - NUMERAZIONE CIVICA PROVVISORIA.....	9
ARTICOLO 26 - RISERVA DI NUMERI PER FUTURI ACCESSI.....	9
ARTICOLO 27 - CARATTERISTICHE DELLA NUMERAZIONE CIVICA.....	9
ARTICOLO 28 - POSIZIONAMENTO.....	9
ARTICOLO 29 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA.....	9
ARTICOLO 30 - COSTI PER LA TOPONOMASTICA.....	10
ARTICOLO 31 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEL MATERIALE TOPONOMASTICO.....	10
ARTICOLO 32 - SANZIONI PECUNIARIE.....	10
ARTICOLO 33 - VIGILANZA.....	10
ARTICOLO 34 - NORME FINALI.....	10
ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE.....	10

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nonché, qualora costituita, il funzionamento della Commissione comunale per la toponomastica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Il "toponimo" è il nome di luogo o località e la "toponomastica" è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. L'"odonimo" è il nome di via, piazza, strada, etc e l'"odonomastica" è l'insieme delle strade e il loro studio storico – scientifico. L'"onomastica" è lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area. La "topografia" è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI E TUTELA DELLA TOPONOMASTICA STORICA

Il Comune di Latronico tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formati nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

Titolo 2 – FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

CAPO I – Competenze esclusive

ARTICOLO 4 - FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale l'attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, anche se apposti su edifici di proprietà privata. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'ISTAT. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale coinvolgere nel processo dell'attribuzione delle denominazioni di cui sopra la cittadinanza con metodi partecipativi e aperti.

ARTICOLO 5 - FUNZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI

Agli uffici comunali, ognuno per le proprie competenze, come determinato nel piano delle funzioni, spettano gli adempimenti amministrativi concernenti:

- la denominazione delle aree di circolazione;
- l'attribuzione della relativa numerazione civica;
- l'assistenza alla Commissione comunale per la toponomastica, ove costituita;
- gli adempimenti topografici ed ecografici e per la formazione dei relativi piani, nonché della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali;
- la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi le nuove opere pubbliche, i nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale.

ARTICOLO 6 - REVISIONE D'UFFICIO DELLA TOPONOMASTICA

Nel quadro degli adempimenti periodici, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

CAPO II – Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

ARTICOLO 7 - STRUTTURA COMPETENTE

Il piano delle funzioni individua la struttura comunale preposta alla gestione amministrativa dei toponimi delle aree pubbliche, nonché della relativa numerazione civica. Detta struttura comunica ai Servizi demografici i provvedimenti assunti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro un mese dalla data in cui i provvedimenti sono stati adottati, affinché detti servizi provvedano a dare comunicazione ai cittadini residenti di eventuali modifiche apportate d'ufficio alla toponomastica.

Detta struttura opera in collaborazione con gli tutti gli uffici comunali preposti ai fini dello scambio delle informazioni relativi alla gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, etc) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici relativi alle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa, etc).

Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

ARTICOLO 8 - AREA DI CIRCOLAZIONE

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione", che è distinta da propria denominazione. Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

Titolo 4 – STRADARIO

ARTICOLO 9 - STRADARIO E INDIRIZZARIO

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune, che è pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente.

Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

ARTICOLO 10 - AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO

Le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare creati sul territorio comunale sono riportati nella cartografia comunale, al fine di procedere alla loro denominazione.

ARTICOLO 11 - CRITERI PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE DELLO STRADARIO

Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, etc) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri).

L'elencazione delle aree è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- Le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Ludovico Ariosto è riportata nell'elenco come Ariosto, Brigadiere Egidio Lombardi come Lombardi, ...).
- Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Acquisto, dei Guala, ecc.) l'elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo (dell'Unità d'Italia, delle Valli, ecc.) la stessa non viene considerata;
- Le aree di circolazione contenenti il sostantivo "fratelli" (abbr. F.lli) (Fratelli Bandiera, F.lli Rota, ecc.) sono considerate come se detto sostantivo facesse parte integrante della denominazione;
- Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine San, Sant', Santo/a (es.: Sant'Egidio) facesse parte integrante del nome (Santegidio).
- Le aree intitolate a date (XX Settembre) o comprendenti numeri (3 Armi) sono elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Venti Settembre, Tre Armi).
- Inoltre, di norma, la lunghezza massima della denominazione non deve eccedere i 24 (ventiquattro) caratteri per evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti, quali carta d'identità e patente.

ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI CONTENUTE NELLO STRADARIO INFORMATIZZATO

Lo stradario comprende almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell'area di circolazione, secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:

- Circonvallazione
- Contrada
- Corso
- Galleria
- Giardino
- Largo
- Parco
- Passaggio
- Piazza
- Piazzale
- Piazzetta
- Porta
- Rotonda
- Salita
- Scaletta
- Scalinata
- Scalone
- Sentiero
- Sovrappasso
- Strada
- Via
- Viadotto
- Viale
- Vicolo
- Vico

2. Denominazione.

3. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.
4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
5. Indicazione di inizio e fine via.
6. Quartiere: zona circoscritta della città avente particolari caratteristiche storiche, topografiche o urbanistiche, rioni.
7. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Titolo 5 – TOPONOMASTICA

CAPO I – Denominazione

ARTICOLO 13 - PROCEDIMENTO PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE

Il procedimento per la denominazione delle aree di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini pubblici, gli edifici e le strutture pubbliche può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.

Ogni cittadino residente nel Comune di Latronico ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune può presentare al Sindaco una proposta di denominazione di un'area di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 25 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Latronico.

I componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono presentare proposte di denominazione.

Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione, che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia, se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni esposte nella relazione.

Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora si renda necessaria o opportuna l'attribuzione della denominazione ad un'area di circolazione, ad un parco o ad un edificio o ad una struttura pubblica. Le richieste pervenute sono esaminate nel termine di 90 giorni dalla presentazione. Nel caso di rinnovo della Commissione, il termine decorre dalla costituzione della Commissione.

Di norma una strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che siano deceduti da almeno dieci anni, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n. 1188/1927.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI DENOMINAZIONI OMONIME O ASSONANTI

Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla modifica della denominazione di una delle due aree di circolazione. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

ARTICOLO 15 - MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE

La modifica del nome delle vecchie strade o piazze comunali è riservata all'Amministrazione, che vi provvede, previa approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

In ogni caso, il cambio di denominazione delle aree di circolazione deve essere limitato a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

CAPO II – Commissione comunale per la toponomastica

ARTICOLO 16 - ISTITUZIONE, COMPETENZE E LINEE GUIDA

L'amministrazione può istituire la commissione comunale per la toponomastica, con funzioni consultive in materia di toponomastica e onomastica cittadina.

In particolare, la commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, su:

- denominazioni delle nuove aree di circolazione, di parchi e di giardini pubblici;
- modifiche alla toponomastica esistente;
- testi delle targhe e lapidi commemorative di personaggi o di eventi da apporre in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'apposizione di targhe e di lapidi commemorative può essere chiesta da parte di privati o di enti o può essere disposta su iniziativa del Comune. La richiesta deve essere corredata da fotografie e da un progetto, che riporti il luogo della proposta apposizione e le caratteristiche della targa (dimensioni e materiale). E' a carico del richiedente acquisire l'autorizzazione da parte della proprietà dell'immobile interessato e quella della Soprintendenza ai beni culturali, nel caso in cui la targa riguardi un immobile vincolato. Si applicano, in ogni caso, le norme previste nel regolamento edilizio. In caso di urgenza, la Giunta comunale procede all'attribuzione della denominazione dell'area di circolazione, prescindendo dal parere della commissione toponomastica.

Nell'esprimere il parere, la commissione tiene conto delle seguenti linee guida:

- a) in via prioritaria, è preferito l'odonomo o il toponimo storico del sito oggetto di nuova intitolazione, sia ricorrendo alla documentazione storica e archivistica, sia alla tradizione orale;
- b) in subordine, tenendo conto dell'ubicazione del sito, è preferito per l'intitolazione il nome di personaggi o di eventi della storia civile, culturale e religiosa di Latronico, di notevole importanza e di consolidata fama. La commissione prende in esame, in ogni caso, per le nuove intitolazioni le proposte dei soggetti di cui all'art. 13.

La commissione ha facoltà di proporre all'amministrazione l'apposizione di ulteriori targhe con gli antichi odonimi o toponimi.

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE E DURATA

La commissione comunale per la toponomastica è costituita da n. 5 componenti ed è così composta:

- Sindaco o Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante dei gruppi di minoranza rappresentati in consiglio comunale;
- n. 3 esperti esterni all'Amministrazione comunale di riconosciuta competenza in ambito storico e urbanistico.

La nomina è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale e la commissione dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo.

I componenti esterni sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra cittadini esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica, o altre materie attinenti la toponomastica.

Partecipa alle riunioni (senza diritto di voto) e assume funzioni di segretario della commissione, un funzionario comunale.

ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO

La Commissione comunale per la toponomastica è convocata ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente, il quale ne cura l'ordine del giorno. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti. Delle sedute della Commissione viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che viene trasmesso ai componenti entro 30 giorni. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro più anziano della Commissione.

CAPO III – Targhe

ARTICOLO 19 - CARATTERISTICHE

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe in materiale resistente, con le caratteristiche previste nel codice della strada. Nel centro storico e nei borghi, la targa può essere di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo, ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

ARTICOLO 20 - ABBREVIAZIONI E INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA TARGA

Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi possono essere riportati, oltre al nome e al cognome, il titolo o lo pseudonimo, la professione o la qualifica, le date di nascita e di morte.

La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni, come edifici di edilizia popolare o residence;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

ARTICOLO 21 - POSIZIONAMENTO

Le targhe sono poste ad una altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le modalità previste nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo.

Titolo 6 – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

ARTICOLO 22 - CRITERI GENERALI E OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI EDIFICI

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

ARTICOLO 23 - TIPOLOGIA DI ACCESSI SOGGETTI A NUMERAZIONE

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione.

Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale che carrabile.

Non sono numerate le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano, a loro volta, in uffici o abitazioni.

ARTICOLO 24 - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitante

anche per l'avvio delle attività produttive o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato.

La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.

Nella domanda devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dal permesso di costruire o dalla concessione edilizia, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

ARTICOLO 25 - NUMERAZIONE CIVICA PROVVISORIA

Nel caso di nuove costruzioni, l'amministrazione attribuisce, previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia, ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio.

L'attribuzione del numero civico provvisorio comporta il rilascio di una o più targhette. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori. E' a carico del proprietario il costo e la posa in opera della numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere. Al termine dei lavori, se i numeri civici sono confermati, il proprietario provvede ad apporre i numeri civici secondo le modalità previste nel presente regolamento; se non confermati, i numeri civici devono essere rimossi e restituiti all'amministrazione, che fornisce i numeri civici definitivi.

Il costo dei numeri civici è determinato periodicamente dal Responsabile del Settore competente, sulla base del prezzo pagato dal Comune per l'acquisto degli stessi.

ARTICOLO 26 - RISERVA DI NUMERI PER FUTURI ACCESSI

Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

ARTICOLO 27 - CARATTERISTICHE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere, da apporre sugli accessi, aventi le caratteristiche di seguito specificate:

- materiale: lapideo omogeneo, ceramico, pietra locale, ferro;
- altezza dei numeri: da 10 (dieci) a 12 (dodici) centimetri;
- altezza delle lettere: da 4 (quattro) a 6 (sei) centimetri.

ARTICOLO 28 - POSIZIONAMENTO

La numerazione è posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti.

In tal caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.

ARTICOLO 29 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti modalità:

1. in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, vico, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
2. in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
3. per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.

Non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.

Titolo 7 – COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

ARTICOLO 30 - COSTI PER LA TOPONOMASTICA

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

ARTICOLO 31 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEL MATERIALE TOPONOMASTICO

E' vietato apporre, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe e la numerazione civica.

ARTICOLO 32 - SANZIONI PECUNIARIE

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 90 nella misura riportata di seguito:

- I. Apposizione abusiva di numero civico da € 25,00 a € 90,00;
- II. Mancata richiesta di attribuzione di numero civico o mancata esposizione del numero civico o numero civico non leggibile da € 25,00 a € 90,00;
- III. Rimozione e deterioramento della targa relativa all'onomastica stradale da € 25,00 a € 90,00.

L'autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 33 - VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento compete alla Polizia locale.

Titolo 8 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 34 - NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'ISTAT. Il presente regolamento è automaticamente modificato, qualora norme di legge dispongano diversamente.

ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo online del Comune.